

# TI\_GERICHTE 80.2023.75 vom 24. März 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-03-24, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_80.2023.75](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2023.75)

FR: TI\_GERICHTE 80.2023.75 du 24 mars 2023

IT: TI\_GERICHTE 80.2023.75 del 24 marzo 2023

## Regeste

Procedura: diffida ad adempiere gli obblighi procedurali, contribuente residente in altro cantone, acquisto di un immobile in Ticino per successione

## Erwägungen

### E. 1

(di seguito: UT) gli ha pertanto notificato due diffide ad adempiere gli obblighi di procedura, rispettivamente per la dichiarazione 2020 e 2021; inoltre gli ha attribuito un termine di 20 giorni per adempiere ai propri doveri, avvertendolo che in caso contrario gli avrebbe inflitto una multa per violazione degli obblighi procedurali. Con due decisioni del 14 marzo 2023, gli sono state quindi inflitte altrettante multe, la prima di fr. 100.– e la seconda di fr. 200.–, per violazione degli obblighi di procedura, e gli sono stati attribuiti ulteriori 20 giorni per adempiere ai suoi doveri, scaduti i quali si sarebbe proceduto alla tassazione d'ufficio. B. Con reclamo del 17 febbraio 2023, redatto in lingua tedesca, il contribuente ha contestato le diffide. Egli rimproverava all'UT di non aver compreso le due sue precedenti lettere, nelle quali contestava di aver acquistato immobili in Ticino né nel 2020 né nel 2012 [recte 2021]. Lo scritto si concludeva con l'affermazione che allegava la dichiarazione d'imposta per i periodi fiscali 2020 e 2021, senza garantirne la completezza. C. Con decisione del 24 marzo 2023, l'autorità fiscale ha respinto il reclamo contro la diffida relativa alla dichiarazione 2021. L'UT ha sottolineato che "RI 1 risulta erede di \_\_\_\_\_, come anche confermato da suo scritto del 15 gennaio 2021 (allegato)" e dunque, risultando comproprietario del fondo \_\_\_\_\_ RFD \_\_\_\_\_, "fino allo scioglimento della comunione ereditaria o della comproprietà la presentazione della dichiarazione d'imposta è dovuta". D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta la decisione del 24 marzo 2023 dell'UT e chiede l'annullamento delle multe del 14 marzo 2023 oltre ad un indennizzo di fr. 500.-. In primo luogo, lamenta la mancanza dell'allegato alla decisione del 24 marzo 2023, che secondo l'autorità fiscale consisterebbe in un suo scritto del 15 gennaio 2023. Contesta poi le multe del 14 marzo, argomentando di aver inoltrato le dichiarazioni d'imposta 2020 e 2021 il 17 febbraio 2023. A questo riguardo, riconosce che le dichiarazioni "non contengono cifre", pur essendo firmate, ma giustifica tale circostanza con il fatto che non disporrebbe "di alcuna valutazione per quanto mi risulti comproprietario del fondo \_\_\_\_\_" e di non disporre di alcuna notificazione in quanto erede di \_\_\_\_\_. E. Con osservazioni del 24 aprile 2023, l'autorità fiscale propone di respingere il reclamo, sottolineando come il contribuente risulti limitatamente imponibile nel Cantone Ticino in qualità di comproprietario di sostanza immobiliare nel Comune di Lugano, ereditata dalla de cuius \_\_\_\_\_, e sia pertanto tenuto a presentare la dichiarazione d'imposta nel Canton Ticino. Nega di aver ricevuto le dichiarazioni d'imposta, sostenendo che il 17 febbraio 2023

il ricorrente avrebbe inviato solo una lettera in tedesco, e precisa che i reclami contro le multe sono pendenti e “oggetto di approfondimento”. F. Con lettera del 29 aprile 2023, l’insorgente contesta le osservazioni dell’UT dichiarando che, a comprova del fatto da lui asserito (l’invio in data 17 febbraio 2023 della dichiarazione d’imposta), l’UT attesta di aver ricevuto una lettera in tedesco la medesima data. A suo avviso, “è impossibile che le due dichiarazioni d’imposta se ne siano scappate per conto loro dalla voluminosa busta A4” contenente la sopracitata lettera in tedesco. Lamenta inoltre che l’UT non abbia risposto alla sua successiva lettera del 14 aprile 2023, in cui richiedeva nell’eventualità di una mancata ricezione della dichiarazione d’imposta che gli fossero nuovamente inviati i formulari necessari. Alla luce del fatto che in seguito l’UT gli ha notificato le decisioni di tassazione, conclude che dovesse essere in possesso delle sue dichiarazioni. L’insorgente conclude richiedendo che il suo ricorso sia accolto e che gli venga fornito un indennizzo di fr. 700.-.

#### **E. 1.1**

Si rileva dapprima che, nella misura in cui contesta le multe del 14 marzo 2023 e la diffida relativa alla dichiarazione d’imposta 2020, il ricorso è irricevibile.

#### **E. 1.2**

Per quanto concerne le decisioni con cui gli è stata inflitta la multa, l’art. 266 cpv. 4 LT stabilisce che alle procedure per violazione degli obblighi procedurali sono applicabili le norme di procedura di tassazione e di ricorso (per il diritto federale, art. 182 cpv. 3 LIFD). Ne consegue che contro la decisione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD) e che il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario (art. 227 cpv. 1 prima frase LT; art. 140 cpv. 1 prima frase LIFD). Le decisioni, con cui il ricorrente è stato sanzionato per violazione degli obblighi procedurali, gli sono state notificate il 14 marzo 2023. Come risulta dalle osservazioni del 24 aprile 2023, i reclami sono pendenti davanti all’UT. Al momento della presentazione del ricorso, non erano dunque ancora state adottate delle decisioni su reclamo, suscettibili di ricorso.

#### **E. 1.3**

Quanto alla diffida per il periodo fiscale 2020, secondo gli articoli 198 cpv. 4 e 5 LT e 124 LIFD, per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato e contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro 30 giorni. Con il suo reclamo del 17 febbraio 2023, il ricorrente aveva impugnato le diffide sia per il 2020 sia per il 2021. Con la decisione impugnata, l’UT si è tuttavia pronunciato sul reclamo limitatamente alla diffida relativa alla dichiarazione d’imposta 2021. Si deve pertanto ritenere che il reclamo contro la diffida relativa al periodo fiscale 2020 sia tuttora pendente.

#### **E. 1.4**

Ne consegue che, fintantoché l’autorità di tassazione non avrà adottato una decisione in merito al reclamo contro le multe e contro la diffida relativa alla dichiarazione d’imposta 2020, il contribuente non potrà interporre ricorso alla Camera di diritto tributario contro queste decisioni. Nella misura in cui il ricorso concerne queste decisioni, lo stesso è dunque irricevibile.

### **E. 2.1**

Nel caso in esame, oggetto del gravame è la diffida ad adempiere gli obblighi procedurali per il periodo fiscale 2021. A questo proposito, i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d'imposta. Coloro che non hanno ricevuto il formulario devono chiederlo all'autorità competente (artt. 124 cpv. 1 LIFD e 198 cpv. 1 LT). Il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente ed inviarlo, con gli allegati prescritti, all'autorità competente entro il termine stabilito (artt. 124 cpv. 2 LIFD e 198 cpv. 2 LT). Secondo gli artt. 124 cpv.

### **E. 2.2**

Per quanto concerne l'imposta federale diretta, la diffida, quale decisione ordinatoria ("verfahrensleitende Verfügung"), non è impugnabile separatamente, ma solo insieme alla decisione di tassazione (Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 25 ad art. 124 LIFD, p. 453; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3 a ediz., Zurigo 2016, n. 57 ad art. 130 LIFD; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 4 a ediz., Basilea 2022, n. 34 ad art. 130 LIFD, p. 2201). La legge tributaria cantonale precisa, per contro, che per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato e che contro la diffida è data facoltà di reclamo all'autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro 30 giorni (art. 198 cpv. 4 e 5 LT). L'art. 19 del Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2014, stabilisce che per ogni diffida inviata al contribuente che non osserva i termini di consegna della dichiarazione d'imposta o dei conteggi delle imposte trattenute alla fonte viene percepita una tassa di fr. 50.–. Per quanto precede, la tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria che viene prelevata automaticamente, al momento dell'invio della diffida, per coprire i costi causati dall'inadempienza procedurale del contribuente, che ha costretto, con il proprio comportamento passivo, l'autorità fiscale dapprima a richiamarlo all'obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito tale invito, a diffidarlo.

### **E. 2.3**

Il ricorso è conseguentemente ricevibile solo nella misura in cui si riferisce alla diffida notificata al ricorrente in base all'art. 198 cpv. 3 LT. Per quanto concerne la procedura in materia di imposta federale diretta, il ricorso è per contro irricevibile.

### **E. 3**

Nel caso in disamina, al ricorrente è stata notificata una diffida per non aver consegnato entro il termine impartitogli, e nonostante il richiamo, la dichiarazione d'imposta per il periodo fiscale 2021. Il ricorrente contesta la sanzione sostanzialmente per le seguenti ragioni. In primo luogo, ritiene di non essere tenuto a presentare una dichiarazione d'imposta nel Canton Ticino in quanto non avrebbe concluso nessun negozio giuridico, fiscalmente imponibile al di fuori del suo Cantone di residenza, in particolare acquistando immobili, nei periodi fiscali 2020 e 2021. Sostiene di non disporre nemmeno di alcuna constatazione che certifichi la sua qualità di comproprietario del fondo \_\_\_\_\_ RFD \_\_\_\_\_ o di erede di \_\_\_\_\_. Infine, rimprovera all'UT di aver menzionato nella decisione impugnata un documento da lui prodotto, che nonostante le indicazioni non è tuttavia stato allegato alla decisione.

### **E. 4.1**

È innegabile dapprima che il ricorrente sia tenuto a presentare una dichiarazione d'imposta nel Canton Ticino.

#### **E. 4.2**

L'art. 195 LT prevede che i municipi redigano e revisionino il registro dei contribuenti secondo le modalità definite dalla Divisione delle contribuzioni (cpv. 1) e che essi comunichino all'autorità fiscale ogni modificazione del registro dei contribuenti (cpv. 2). Inoltre, per l'art. 196 LT, le autorità di tassazione definiscono, con il contribuente, le condizioni fattuali e giuridiche per una imposizione completa ed esatta. In maniera analoga, la legge federale prevede che le autorità di tassazione compilino un registro dei probabili contribuenti e lo aggiornino costantemente (art. 122 cpv. 1 LIFD). Le autorità competenti dei Cantoni e dei Comuni comunicano alle autorità incaricate dell'esecuzione della LIFD i dati necessari, desunti dai loro registri di controllo (art. 122 cpv. 2 LIFD). Le autorità di tassazione possono avvalersi, per i lavori preliminari, della cooperazione delle autorità comunali o di organi specialmente incaricati (art. 122 cpv. 3 LIFD).

#### **E. 4.3**

Nel registro dei contribuenti devono dunque comparire tutti i potenziali contribuenti, ai quali l'autorità fiscale invia il formulario per la dichiarazione, che essi sono obbligati a compilare e inoltrare (cfr. p. es. Z WEIFEL /H UNZIKER, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 4 a ediz., Basilea 2022, n. 1 e 2 ad art. 122 LIFD, p. 2100). Secondo la giurisprudenza, il registro dei contribuenti non ha alcun effetto pregiudiziale o costitutivo per l'assoggettamento alle imposte. La circostanza che un contribuente sia iscritto o meno nel registro non ha pertanto alcun effetto sull'assoggettamento (cfr. la sentenza del TF 2C\_533/2010 e 2C\_534/2010 del 16 febbraio 2011 consid. 5).

#### **E. 4.4**

L'assoggettamento nel Cantone Ticino sorge dal momento in cui esiste una appartenenza personale (art. 2 LT) o economica al territorio (art. 3 LT). Nel primo caso, le persone fisiche sono assoggettate all'imposta quando hanno domicilio o dimora fiscale nel Cantone. Nella seconda ipotesi, le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale nel Cantone sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica, fra l'altro, se sono proprietarie di fondi nel Cantone o hanno su di essi diritti di godimento reali o diritti di godimento personali a questi economicamente assimilabili (art. 3 cpv. 1 lett. c LT).

#### **E. 4.5**

Per il periodo fiscale 2021, pur essendo assoggettato per appartenenza personale a \_\_\_\_\_, l'insorgente è stato considerato dall'autorità di tassazione come assoggettato limitatamente nel Cantone Ticino per appartenenza economica. Infatti, è membro di una comunione ereditaria che è proprietaria di un immobile, precisamente del mapp. n. \_\_\_\_\_ RFD di \_\_\_\_\_.

#### **E. 5.1**

Il ricorrente e l'autorità di tassazione non concordano in merito al fatto che la dichiarazione d'imposta 2021 sia stata presentata. Il ricorrente sostiene di averla allegata alla lettera, inviata all'Ufficio di tassazione il 17 febbraio 2023, per contestare la diffida stessa. Il fisco nega che alla lettera in questione fosse allegata la dichiarazione. Ai fini della verifica della legittimità della diffida, la questione non necessita di essere approfondita. In ogni caso,

prima che gli fosse notificata la diffida in questione, lo stesso contribuente riconosce di non aver inoltrato la dichiarazione. D'altra parte, l'insorgente sapeva di essere tenuto a collaborare con l'autorità fiscale ticinese. Dopo che lo stesso Ufficio di tassazione aveva annullato una precedente diffida (decisione del 30 novembre 2022), in seguito ad un suo reclamo, con cui contestava di aver ricevuto i moduli per la dichiarazione, questi ultimi gli erano stati poi nuovamente inviati. Agli atti è reperibile una sua lettera del 27 dicembre 2022, in cui afferma "la vostra documentazione mi è pervenuta", salvo poi ribadire di non avere acquistato immobili in Ticino né nel 2020 né nel 2021. Ancora il 16 gennaio 2023 il contribuente confermava di aver ricevuto il richiamo del 16 gennaio 2023 e chiedeva "delucidazioni". In conclusione, se anche la dichiarazione fosse stata effettivamente allegata alla lettera del 17 febbraio 2023, sarebbe stata comunque inviata dopo la scadenza del termine di 20 giorni, attribuito al ricorrente con il richiamo del 16 gennaio 2023.

### **E. 5.2**

Per quanto concerne la pretesa del ricorrente di non disporre di alcuna documentazione che comprovi la sua qualità di erede di \_\_\_\_\_, la stessa è del tutto pretestuosa. In primo luogo, il nome e l'identità del proprietario di un fondo, risultanti dal libro mastro, sono informazioni accessibili a chiunque, "anche senza far valere un interesse" (art. 970 cpv. 2 cifra 2 CC). Si tratta pertanto di fatti noti (sentenza del TF 5A\_891/2021 del 28 gennaio 2022 consid. 2.3.3 e giurisprudenza citata). In secondo luogo, in data 15 gennaio 2021 l'insorgente ha inoltrato all'Ufficio circondariale di tassazione di Lugano una lettera, nella quale ha dichiarato di essere erede della defunta \_\_\_\_\_, "come da certificato ereditario allegato". Annesso alla lettera vi è appunto il certificato ereditario, rilasciato in data 7 gennaio 2021 dal Pretore del Distretto di \_\_\_\_\_, su istanza dello stesso RI 1. Quest'ultimo risulta erede della madre, \_\_\_\_\_, deceduta in data 17 giugno 2020, insieme ai fratelli \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_. In queste circostanze, non si comprende come il ricorrente possa affermare di non disporre "di alcuna notificazione di aver ereditato da \_\_\_\_\_".

### **E. 5.3**

La decisione impugnata non è poi certo annullabile solo perché non le è stata allegata copia della suddetta lettera, inviata dal ricorrente all'Ufficio di tassazione il 15 gennaio 2021. È vero che nella decisione si legge che "RI 1 risulta erede di \_\_\_\_\_, come anche confermato da suo scritto del 15 gennaio 2021 (allegato)". Tuttavia, il fatto che l'Ufficio abbia ommesso di allegare la lettera alla decisione non comporta alcun pregiudizio per il ricorrente, trattandosi di un atto che proveniva da lui stesso.

### **E. 6**

Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. 1.1. Nella misura in cui concerne le multe del 14 marzo 2023, la diffida relativa alla dichiarazione d'imposta 2020 e la diffida in materia di IFD relativa alla dichiarazione d'imposta 2021, ricorso è irricevibile. 1.2. Nella misura in cui concerne la diffida in materia di IC relativa alla dichiarazione d'imposta 2021, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di \_\_\_\_\_ fr. 300.– b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.– per un totale di \_\_\_\_\_ fr. 380.– sono a carico del ricorrente. 3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in \_\_\_\_\_

Lucerna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAI per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: La segretari a :

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.